

Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 3

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).**

(BURC n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014)

### **Art. 1**

(Modifiche alla legge regionale [3 febbraio 2012, n. 3](#))

1. Alla [legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3](#) (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#)) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita con la seguente formulazione: «b) *performance* organizzativa, il risultato conseguito da un'unità organizzativa regionale o da una sua articolazione con riferimento agli ambiti di misurazione previsti dalla presente legge e dai regolamenti attuativi»;
  - b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «3. Il piano degli obiettivi strategici e il piano degli obiettivi operativi sono parte integrante del Piano della *Performance*, approvato secondo le modalità e i contenuti previsti dai regolamenti attuativi, che costituisce lo strumento fondamentale per l'avvio del ciclo annuale della *performance*.»;
  - c) i commi 4 e 5 dell'articolo 9 sono abrogati;
  - d) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:  
«3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare:
    - a) valida il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;
    - b) espleta le attività di monitoraggio e del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;
    - c) valida la relazione sulla *performance* di cui all'articolo 12;
    - d) propone la valutazione dei dirigenti apicali;
    - e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle *performance* individuali e organizzative;
    - f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
    - g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
    - h) espleta ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti attuativi.»;
  - e) il comma 2 dell'articolo 12, è sostituito dal seguente: «2. La Relazione di cui al comma 1 è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall'OIV.»;
  - f) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «3. La validazione della relazione da parte dell'OIV, di cui al comma 2, è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall'articolo 10.»;
  - g) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:  
«4. L'amministrazione regionale:
    - a) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità assicurando l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa regionale;

- b) adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità per definire misure, modi ed iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione nominando il Responsabile per la Trasparenza con funzioni di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione;
- c) dispone la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela, altresì, il diritto all'accesso civico.».

## **Art. 2**

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

## **Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.